

Parere n. 81 del 17.10.2007

PREC420/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Gorizia - bando di selezione per incarico di progettazione preliminare, definitiva e piani di sicurezza per opere di ristrutturazione Casa "Fondazione Candussi" in Romans d'Isonzo. S.A. Comune di Romans d'Isonzo.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 19 giugno 2007, il Comune di Romans d'Isonzo ha pubblicato il bando indicato in oggetto, contenente i seguenti elementi:

- condizioni minime di partecipazione: iscrizione all'albo professionale;
- richiesta di cauzione definitiva che indennizzi l'amministrazione in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, pari a € 900,00;
- onorari calcolati in base alla classe e categoria 1b della tariffa;
- applicazione di quanto previsto dal comma 12-bis, dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989 n. 55 (riduzione del 20 per cento).

In data 18 luglio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'Ordine degli Architetti della Provincia di Gorizia contesta il bando di selezione in esame, sulla base delle seguenti osservazioni, riferite agli elementi del bando sopra riportati:

- l'iscrizione all'Albo professionale non può considerarsi condizione sufficiente di partecipazione in difetto di puntuale specificazione della professione di riferimento;
- la cauzione definitiva richiesta non trova riscontro nella normativa di settore;
- gli onorari sono stati calcolati sulla base della classe e categoria 1b di Tariffa, mentre quella applicabile alla progettazione di che trattasi è la 1d;
- la riduzione del 20 per cento, in seguito alla legge n. 248/2006, non può trovare applicazione.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha replicato alle sopra riportate eccezioni, come di seguito rappresentato:

- la selezione del professionista è stata effettuata con la procedura del pubblico incanto, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici", nella quale sono indicati i requisiti che legittimano all'esercizio professionale solo specifici soggetti;
- la cauzione definitiva è stata posta a garanzia del rispetto dei termini contrattuali;
- viene confermata la classe e categoria 1b, in relazione all'importanza dell'opera;
- la riduzione del 20 per cento trova giustificazione in relazione all'importanza dell'opera ed al rispetto del principio di adeguatezza di cui all'articolo 2233 del codice civile.

In data 17 ottobre 2007 si è tenuta una audizione alla quale la Stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare.

Ritenuto in diritto

In riferimento alle singole contestazioni degli elementi del bando in esame, si evidenzia quanto di seguito riportato.

1. La voce del bando "condizioni minime di partecipazione" si limita prevedere l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale, ma non contiene alcun riferimento ai soggetti deputati all'espletamento di detta attività, così come individuati dall'articolo 90 del d. Lgs. n. 163/2006.

Quanto affermato in merito dalla S.A. non rileva, in quanto il rinvio alla legge regionale n. 14/2002, si riferisce esclusivamente alla procedura di gara e non ai soggetti cui possono essere affidati gli incarichi di progettazione, dettagliatamente individuati dall'articolo 9 della citata legge regionale.

2. Con determinazione n. 6/2007, l'Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dall'articolo 111 del d. Lgs. n. 163/2006.

3. Per quanto attiene la corretta imputazione della classe e categoria cui appartengono le opere oggetto della progettazione, si ritiene di non entrare nel merito, in carenza della documentazione tecnica relativa all'affidamento in esame.

4. Con determinazione n. 4/2007, l'Autorità ha ritenuto che la riduzione del 20 per cento disposta dal comma 12-bis, dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989 n. 55, non ha più rilevanza alcuna, in relazione al fatto che l'importo effettivo del compenso viene stabilito dal mercato in sede di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di selezione per incarico di progettazione preliminare, definitiva e piani di sicurezza per opere di ristrutturazione Casa "Fondazione Candussi" in Romans d'Isonzo è non conforme alla normativa di settore.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Guido Moutier

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 novembre 2007